

Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993:

"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica" (G.U. - s.g. n. 91 del 20 aprile 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 3 autorizza l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali sulla base dei programmi redatti dalle competenti autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra di loro e singolarmente;

Considerato che il medesimo art. 3 stabilisce che i programmi di cui sopra siano predisposti sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che il decreto di cui sopra definisca, altresì, i criteri per la ripartizione fra i bacini idrografici delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi e le modalità d'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della giunta della provincia autonoma in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi;

Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina tra l'altro, le attività di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo;

Ritenuta la necessità di definire i criteri per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale specificando, tra l'altro, le caratteristiche generali e le tipologie degli interventi, le modalità procedurali per la predisposizione dei programmi e la sollecita attuazione, anche in via sostitutiva, degli interventi previsti ai fine di assicurare le necessarie unitarietà di indirizzo e tempestività di realizzazione, nonché di fissare i criteri di riparto delle risorse finanziarie da destinare alle attività in argomento;

Vista la legge 23 agosto, n. 400;

Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 9 febbraio 1993;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1

Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale

1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentori degli alvei e delle opere idrauliche, nonché alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati.
2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici.
3. Possono essere inseriti nei programmi interventi da realizzare sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso.

Art. 2

Tipologie degli interventi

1. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti:
 - a. rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;
 - b. rinaturazione delle sponde, intesa come protezione ai piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente;
 - c. ripristino della sezione di deflusso inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di

- manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dell'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative;
- d. sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando tecnologie di ingegneria ambientale;
 - e. interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni spondali con tecnologie di ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della stratificazione vegetazionale;
 - f. ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vano accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;
 - g. ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

2. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati sono le seguenti:

- a. manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche scolmatori, botti a sifone, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione dei tratti fluviali;
- b. rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno, orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;
- c. rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente sulle banchine del corso d'acqua;
- d. taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua;
- e. rinnovo di pavimentazioni di banchine, inteso come rimozione e ripristino di tratte di pavimentazione fatiscenti con analoghi materiali;
- f. rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate;
- g. rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;
- h. ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), inteso come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali, sostituzione di elementi di

- gabbionata metallica deteriorata o instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando, ove possibile, tecnologie di ingegneria ambientale;
- i. manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie ed idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, interventi di mitigazione dell'impatto visivo;
 - l. ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 3

Attuazione degli interventi

1. Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica.
2. Nei tratti d'alveo non classificati resta ferma la competenza già attribuita alle regioni e alle province autonome.
3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi provvedono le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali.
4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
5. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico, gli interventi di cui ai presente decreto sono eseguiti sotto la vigilanza del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza sulla attuazione degli interventi possono avvalersi dei servizi tecnici nazionali competenti per materia.

Art. 4

Modalità e termini per la predisposizione e la presentazione dei programmi

1. I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto della situazione occupazionale del territorio per la prioritaria finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale per i bacini idrografici di loro competenza, dalle autorità di bacino di rilievo interregionale, ove costituite, o dalle regioni, d'intesa fra di loro, per i bacini idrografici di rilievo interregionale e dalle regioni per i bacini di rilievo regionali.

2. Gli interventi da realizzare sono indicati secondo l'ordine di priorità, a scala di bacino, in base al quale ne viene chiesto il finanziamento, fissato sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

3. Per ciascun intervento, gli elementi di caratterizzazione vengono indicati dal soggetto proponente mediante la compilazione della apposita scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Qualora le regioni e le province autonome concorrano, con propri fondi alla realizzazione dei programmi di cui al presente decreto, la scheda relativa a ciascun intervento deve indicare la fonte di finanziamento.

5. I programmi di manutenzione idraulica sono trasmessi al comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57.

6. In conformità al piano di ripartizione delle risorse finanziarie approvato con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, i Ministri competenti provvedono, con propri decreti, al trasferimento ai propri organi decentrati, alle regioni e alle province autonome dei finanziamenti assegnati a ciascun bacino, con l'indicazione dei singoli interventi ammessi al finanziamento, del soggetto attuatore e del termine massimo di ultimazione dei valori.

Art. 5

Criteri di priorità per la redazione dei programmi

1. L'indicazione delle priorità degli interventi da finanziare per ciascun programma è effettuata sulla base del giudizio circa lo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua, e, per quanto possibile, della situazione occupazionale nell'ambito del bacino idrografico, in funzione della valutazione dei seguenti elementi:

- a. situazione a rischio di evento dannoso a causa: della officiosità delle sezioni; delle condizioni delle arginature; delle condizioni delle opere d'arte interessanti il corso d'acqua; della mancata osservanza delle norme di polizia idraulica;
- b. situazione a rischio ambientale a causa: della mancata conservazione degli habitat naturali; della potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei.

Art. 6

Criteri di ripartizione dei fondi

1. Le somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e forestale, sono ripartite con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, tra i bacini idrografici,

secondo i criteri riferiti alla superficie e alla popolazione di ciascun bacino idrografico. A detti parametri è attribuito un peso, rispettivamente, pari al 60 per cento e al 40 per cento.

Art. 7

Verifica dello stato di attuazione dei programmi

1. La verifica dello stato d'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale di cui al presente decreto è affidata, nei bacini idrografici di rispettiva competenza, alle autorità di bacino di rilievo nazionale, a quelle di rilievo interregionale, ove costituite, e alle regioni d'intesa fra di loro o singolarmente.

2. Relativamente agli interventi non di competenza statale, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori eccedente sessanta giorni rispetto ai termini previsti nella relativa scheda di programma, il presidente della regione o della provincia autonoma, previa diffida al soggetto attuatore ad adempiere entro un congruo termine, adotta in via sostitutiva le misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori.

3. I soggetti di cui al comma 1 relazionano semestralmente al comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale sullo stato di attuazione dei programmi, indicando, per ciascun intervento finanziato, gli impegni di spesa assunti, i pagamenti effettuati ed allegando la relativa documentazione giustificativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*
CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*